



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Antonio	De Poli
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Tosi
	Stefano Antonio	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 2950 del 11/10/2005

OGGETTO: Linee guida per la vendita di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale.

L'Assessore alla Tutela del Consumatore, Sicurezza Alimentare e Servizi Veterinari – ELENA DONAZZAN, di concerto con il Vice Presidente dott. LUCA ZAIA, Assessore alle Politiche del Settore Primario, riferisce quanto segue:

La vendita diretta da parte di operatori agricoli dei propri prodotti al consumatore finale riveste una notevole importanza ai fini della creazione di fonti alternative al tradizionale reddito aziendale, legate all'incremento del valore aggiunto delle produzioni.

Tale strada di promozione dello sviluppo economico e sociale delle attività produttive zootecniche risulta inoltre importante ai fini della persistenza sul territorio delle piccole imprese a carattere familiare, altrimenti in buona parte destinate alla chiusura sotto la pressione dei nuovi assetti economici che vanno configurandosi a livello internazionale.

D'altronde, anche la Comunità Europea, con i nuovi Regolamenti (CE) n. 852, 853, 854 e 882/2004 ha espressamente previsto la possibilità per il produttore di vendere i propri prodotti primari in ambito locale, laddove per "ambito locale" il gruppo tecnico interregionale "Sicurezza alimentare" delle Regioni avrebbe individuato la provincia di appartenenza e province contermini.

Quanto sopra, tuttavia, è assolutamente necessario si realizzi nel pieno rispetto dei requisiti igienico-sanitari di produzione, ai fini del perseguimento di un elevato livello di tutela del consumatore, che comunque deve essere assicurato indipendentemente dalle caratteristiche di località dell'ambito di commercializzazione del prodotto.

Il latte crudo, considerato dalla vigente normativa un prodotto agricolo primario, riscontra sempre più interesse da parte del consumatore in quanto caratterizzato da proprietà organolettiche e nutrizionali in parte non più rinvenibili nel latte trattato termicamente.

Tuttavia, poichè al latte crudo è associato un livello di rischio igienico-sanitario superiore rispetto al latte trattato termicamente, si ritiene indispensabile fornire delle linee guida, organizzate nell'Allegato "A", parte integrante al presente provvedimento, al fine di regolamentare ed uniformare sul territorio le modalità di attuazione della vendita diretta di tale prodotto al consumatore finale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTO il R.D. 9 maggio 1929, n. 994;
- VISTA la Legge 9 febbraio 1963, n. 59;
- VISTA la Legge 30 aprile 1962, n. 283;
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1980, n. 327;
- VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54;
- VISTO il D.Lgs 26 maggio 1997, n. 155;
- VISTO il D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004.

DELIBERA

1. di approvare le "Linee guida per la vendita di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale", costituite dall'**ALLEGATO A** al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante;

2. di incaricare la competente Direzione Regionale per la Prevenzione alla emanazione, con propri atti, di eventuali ulteriori disposizioni necessarie all'attuazione del presente provvedimento.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 8^a legislatura

Dgr n.

del

pag. 1/16

ALLEGATO_A__

Direzione Regionale per la Prevenzione

**LINEE GUIDA PER LA VENDITA DIRETTA DI LATTE
CRUDO DAL PRODUTTORE AGRICOLO AL
CONSUMATORE FINALE**

Allegato __A__ alla

Dgr n.

del

pag. 2/16

INTRODUZIONE

Diversi produttori agricoli hanno recentemente manifestato l'interesse alla vendita diretta del latte crudo prodotto nella loro azienda in quanto tale commercio potrebbe rappresentare una fonte suppletiva di reddito.

A tale riguardo è necessario prendere in considerazioni le innumerevoli disposizioni legislative che nel corso di vari anni sono intervenute in merito all'argomento in oggetto.

Tali provvedimenti hanno fornito varie indicazioni non sempre ai fini strettamente igienico-sanitarie, ma anche commerciali e di promozione allo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura.

L'individuazione di requisiti igienico sanitari minimi per effettuare tale tipo di vendita risulta pertanto necessaria al fine di evitare una sua pratica in assenza di regole e controlli con il rischio conseguente di pericolose interpretazioni personali della complessa normativa in materia.

E' indispensabile inoltre assicurare la qualità igienico sanitaria del latte prodotto e la tutela della salute del consumatore nel rispetto del principio di precauzione , attraverso il controllo dello stato sanitario e di benessere degli allevamenti e l'igiene di tutto il processo produttivo

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Linea guida si intende per:

"latte crudo" il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di vacche, pecore, capre, bufale, sottoposto esclusivamente ai seguenti trattamenti fisici:

- filtrazione ottenuta con dispositivi idonei per la separazione fisica del latte dalle impurità;
- refrigerazione immediata dopo la mungitura fino al raggiungimento di una temperatura compresa tra 0 e +4°C;

Allegato __A__ alla

Dgr n. del

pag. 4/16

Regolamento (CE) n. 2597 del 18 dicembre 1997 - Disposizioni complementari dell'organizzazione dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare -.

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57 -.

Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 -Requisiti igienico-sanitari per il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche-.

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA E COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Le aziende di produzione che intendono effettuare la vendita di latte crudo direttamente al consumatore finale devono presentare istanza di autorizzazione al Sindaco del Comune dove è situata l'azienda stessa, che la rilascerà previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Az. U.L.S.S.

Allegata alla domanda di autorizzazione, il titolare dell'azienda agricola dovrà presentare una dettagliata relazione tecnica relativa alle modalità con cui intende effettuare la vendita del latte crudo

Il Servizio Veterinario competente per territorio provvederà agli accertamenti di competenza e il rilascio del relativo parere sanitario avverrà a seguito della verifica :

- delle idonee condizioni igieniche dei locali, delle attrezzature e delle strutture di produzione, stoccaggio e vendita del latte crudo;
- delle corrette modalità di produzione, stoccaggio, eventuale trasporto e vendita del latte crudo;

Allegato __A__ alla

Dgr n. del

pag. 11/16

PRESCRIZIONI RELATIVE AL LATTE CRUDO

LATTE CRUDO BOVINO

Il latte crudo delle specie considerate, per poter ritenersi idoneo alla vendita diretta in azienda, non deve avere subito in alcun modo operazioni di sottrazione o addizione di un qualsiasi suo componente naturale.

Il latte crudo vaccino posto in vendita come tale e destinato al consumatore finale deve possedere i seguenti requisiti:

1. tenore in germi a 30 °C (per ml) inferiore o uguale a 50.000 (media geometrica calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese);
2. titolo di cellule somatiche (per ml) inferiore o uguale a 300.000 (media geometrica calcolata con almeno un prelievo al mese, su un periodo di tre mesi);
3. Staphylococcus aureus (per ml)
n. = 5 m = 500 M = 2000 c = 2
4. assenza di germi patogeni (Listeria m., Salmonella spp, Campylobacter) e loro tossine.
5. aflatossina M1 non superiore a 50 ppt

Non dovranno essere presenti germi patogeni e loro tossine in quantità tale da risultare dannosi alla salute dei consumatori.

In regime di autocontrollo dovranno comunque essere previsti almeno gli accertamenti specificati nella seguente tabella:

Allegato __A__ alla**Dgr n. del**

pag. 12/16

Ricerca	valore	Frequenza
tenore in germi a 30 °C (per ml)	inferiore o uguale a 50.000 (media geometrica calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese);	almeno 2 prelievi al mese
titolo di cellule somatiche (per ml)	inferiore o uguale a 300.000 (media geometrica calcolata con almeno un prelievo al mese, su un periodo di tre mesi)	almeno 1 prelievo al mese
Staphylococcus aureus (per ml)	n. = 5 m = 500 M = 2000 c = 2	mensile
Listeria Monocytogenes	Assenza in 25 gr	mensile
Salmonella spp	Assenza in 25 gr	mensile
Campylobacter	Assenza in 25 gr	mensile
Aflatossina M1	< = 50 ppt	mensile

Nel caso di n. 6 esiti consecutivi favorevoli per ricerca patogeni, l'azienda, sentito nel merito il Servizio Veterinario competente, può effettuare le analisi con frequenza trimestrale per quanto riguarda Staphylococcus aureus, Listeria Monocytogenes, Salmonella spp e Campylobacter.

Le non conformità relative ai parametri sopra considerati e relativamente a tutte le specie di cui trattasi, dovranno essere obbligatoriamente segnalate al Servizio Veterinario competente, ad opera del produttore stesso, entro 24 ore per tenore in germi e cellule somatiche ed entro 12 ore per Staphylococcus aureus o altri germi patogeni.

Comunque in caso di esito non soddisfacente degli esami sopra considerati si prenderanno i seguenti provvedimenti:

punti 2: comunicazione ufficiale all'azienda agricola di produzione da parte del Servizio Veterinario competente di inizio del periodo di osservazione di 30 giorni entro il quale i valori devono rientrare nei parametri conformi; trascorso tale periodo e nel caso di mancato rientro si procederà a sospendere la vendita di latte crudo al consumatore finale fino a quando non si ristabilisce il rientro in tali parametri procedendo al ricalcolo della media geometrica partendo da zero. Il latte crudo prodotto nei periodi di sospensione di cui ai punti precedenti si potrà comunque utilizzare per la produzione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte se l'azienda si trova nelle condizioni previste dal *D.M. 9 maggio 1991, n. 185* o dal *D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54*.

Allegato A alla

Dgr n. del

pag. 13/16

punti 1 - 3 - 4 - 5: comunicazione ufficiale al Sindaco, da parte del Servizio Veterinario competente, della proposta di immediata sospensione, per l'azienda agricola di produzione, della vendita del latte crudo al consumatore finale fino all'accertamento del ripristino dei parametri non conformi. Il latte crudo prodotto nei periodi di sospensione di cui ai punti precedenti si potrà comunque utilizzare per la produzione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte se l'azienda si trova nelle condizioni previste dal *D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54*

LATTE CRUDO BUFALINO E OVICAPRINO

Il latte crudo bufalino, ovino e caprino posto in vendita come tale e destinato al consumatore finale deve possedere i seguenti requisiti:

1. tenore in germi a 30°C (per ml) inferiore o uguale a 500.000 (media geometrica calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese);

2. *Staphylococcus aureus* (per ml)

n. = 5 m = 500 M = 2000 c = 2

3. assenza di germi patogeni (*Listeria m.*, *Salmonella spp*, *Campylobacter*) e loro tossine.

Tali accertamenti dovranno essere previsti in regime di autocontrollo secondo le tempistiche specificate nella seguente tabella:

Ricerca	valore	Frequenza
tenore in germi a 30 °C (per ml)	inferiore o uguale a 500.000 (media geometrica calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese);	almeno 2 prelievi al mese
<i>Staphylococcus aureus</i> (per ml)	n. = 5 m = 500 M = 2000 c = 2	mensile
<i>Listeria M</i>	Assenza in 25 gr	mensile
<i>Salmonella spp</i>	Assenza in 25 gr	mensile
<i>Campylobacter</i>	Assenza in 25 gr	mensile

Nel caso di n. 6 esiti consecutivi favorevoli per ricerca patogeni, l'azienda, sentito nel merito il Servizio Veterinario competente, può effettuare le analisi con frequenza trimestrale per quanto riguarda *Staphylococcus aureus*, *Listeria Monocytogenes*, *Salmonella spp* e *Campylobacter*.

